Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **406.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

educazione degli adulti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **407.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono inseriti i seguenti insegnamenti:

economia di mercato dei prodotti agricoli;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;

politica agraria della C.E.E.;

tecnologia dei cicli produttivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **408.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 38 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è inserito il seguente insegnamento:

economia delle Comunità europee.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 144

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Napoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Napoli, al quale la legge assegna ottanta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 16 giugno 1983, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute dell'11, 15 e 18 luglio 1983, l'organo consiliare, convocato dalla giunta municipale, non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 112 del 25 luglio 1983, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1 del 12 agosto 1983, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Napoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Conti.

Roma, addì 23 agosto 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Napoli non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 26 agosto 1983

PERTINI

SCALFARO

(5057)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. l'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 30 novembre 1982 della S.p.a. l'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. l'Italica vita, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4952)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni regolanti l'integrazione del rendimento dei contratti indicizzati al costo della vita, per l'esercizio 1982, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 6 maggio 1983 dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni regolanti l'integrazione del rendimento annuo da riconoscere ai contratti di assicurazione sulla vita, individuali e collettivi, nelle forme a prestazione indicizzata, noti come « Moneta Forte »;

Vista la delibera del 28 aprile 1983 del consiglio di amministrazione dell'I.N.A. relativa all'attribuzione agli assicurati della predetta integrazione del rendimento annuo;

Considerato che il rendimento medio degli investimenti mobiliari effettuati dall'I.N.A. nel corso del 1982 consente di integrare la riserva matematica dei predetti contratti nella misura richiesta;

Viste le condizioni regolanti la suddetta integrazione allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni regolanti l'attribuzione di una integrazione gratuita del rendimento finanziario per l'esercizio 1982, da riconoscere ai contratti individuali e collettivi di assicurazione sulla vita, noti come « Moneta Forte », emessi nelle forme tariffarie approvato con i decreti ministeriale 24 novembre 1979, n. 12267, 5 dicembre 1980, n. 12832, 28 marzo 1981, n. 13134, 6 ottobre 1981, n. 13544, 15 ottobre 1981, n. 13568, 15 ottobre 1981, n. 13570, 11 dicembre 1981, n. 13672, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4953)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 23 febbraio 1983 della S.p.a. Norditalia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4963)

DECRETO 18 *luglio* 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata presentata dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 26 aprile 1983 della S.p.a. La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942;

Vista la clausola di rivalutazione, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942, presentata dalla S.p.a. La Pace, con sede in Milano.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4961)

DECRETO 18 luglio 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata presentata dalla S.p.a. Compagnia tirrena di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1982 della S.p.a. Compagnia tirrena di assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942;

Vista la clausola di rivalutazione, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942, presentata dalla S.p.a. Compagnia tirrena di assicurazioni, con sede legale in Roma.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4962)

DECRETO 18 luglio 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni di polizza e della clausola di rivalutazione della prestazione garantita presentata dalla S.p.a. Società italiana incendio, vita e rischi diversi, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1982 della S.p.a. Società italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni di polizza e della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica, le condizioni di polizza e la clausola allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, nonché le sottoindicate condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale, da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Società italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4954)

DECRETO 30 luglio 1983.

Proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 agosto 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 9 agosto 1982;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 30 maggio 1983 e la successiva nota integrativa del 18 luglio 1983, volte ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulle istanze citate;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 20 luglio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Siog - Società italiana oleodotti di Gaeta, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 9 agosto 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5020)

DECRETO 30 luglio 1983.

Proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° agosto 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, ed è disposta la continuazione dell'esercizio della impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 dicembre 1981, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 1° agosto 1982;

Vista l'istanza del commissario in data 30 maggio 1983 volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 20 luglio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° agosto 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5021)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2002/83 della commissione, del 19 luglio 1983, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicato nel n. L 196 *del* 20 *luglio* 1983.

(189/C)

Regolamento (CEE) n. 2003/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1760/78 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali.

Regolamento (CEE) n. 2004/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni.

Regolamento (CEE) n. 2005/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che modifica, per quanto riguarda i limoni, l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1219/83 che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 2006/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo.

Regolamento (CEE) n. 2007/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che fissa per la campagna 1983/1984 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 2008/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2009/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2010/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2011/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2012/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2013/83 della commissione, del 20 luglio 1983, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2014/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che completa l'allegato del regolamento (CEE) numero 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa.

Regolamento (CEE) n. 2015/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1423/82 concernente misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne di commercializzazione 1982/1983 - 1986/1987.

Regolamento (CEE) n. 2016/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2017/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2018/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2019/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2020/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la prima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2021/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 198 *del* 21 *luglio* 1983.

(190/C)

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2022/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2023/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 per quanto riguarda le indennità per servizio continuo o a turni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 2024/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sul 4,4'-isopropilendifenolo originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2025/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 per quanto riguarda il calcolo degli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2026/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 565/80 relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2027/83 del Consiglio del 18 luglio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2028/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni bovine.

Pubblicati nel n. L 199 *del* 22 *luglio* 1983.

(191/C)

Regolamento (CEE) n. 2029/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 201 *del* 25 *luglio* 1983.

(192/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio così composto:

Imperia Angelo (CGIL), Cioffi Piero (CGIL), Gennari Ademaro (CISL) e Peroni Giorgio (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dall'industria;

Feola Gianni (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura;

Morra Giuseppe (CGIL), Quattrini Bruno (UIL) e Anichini dott. Ulderico (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Guarente Italo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Colajacomo avv. Umberto (CGIL), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Simeone Domenico (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Trani dott. Paolo (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Matarazzo dott. Giorgio (ASAC - ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Pirri dott. Pericle, dirigente superiore e Grita dott. Bruno, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Iervolino dott. Franco, dirigente superiore e Antuzzi dottore Carlo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Gennaro dott. Alfonso, dirigente generale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(4971)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreti ministeriali 27 luglio 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Arte Lucana a r.l., in Matera, costituita per rogito Casino in data 21 agosto 1978, rep. 7211, reg. soc. 1349;

società cooperativa edilizia Giardino a r.l., in Matera, costituita per rogito Madio in data 3 gennaio 1965, rep. 18059, reg. soc. 6/65;

società cooperativa di produzione e lavoro Facchini Volontà a r.l., in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Laporta in data 11 settembre 1976, rep. 13776, reg. soc. 1165;

società cooperativa di produzione e lavoro Stella Val Basento a r.l., in Pisticci (Matera), costituita per rogito Laporta in data 28 ottobre 1975, rep. 13255, reg. soc. 63/75;

società cooperativa edilizia Amicizia a r.l., in Salandra (Matera), costituita per rogito Casino in data 25 settembre 1973, rep. 320, reg. soc. 2/74;

società cooperativa edilizia La Cittadina a r.l., in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 10 novembre 1954, rep. 22467, reg. soc. 149/423;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 1° aprile 1960, rep. 9522, reg. soc. 536;

società cooperativa edilizia Nuova Aurora a r.l., in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 9 febbraio 1941, rep. 11401, reg. soc. 328;

società cooperativa edilizia S. Paolo a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 18 gennaio 1962, rep. 19531, reg. soc. 569;

società cooperativa edilizia Agenti Asas a r.l., in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 27 marzo 1965, rep. 34124, reg. soc. 744;

società cooperativa edilizia Appia 7 a r.l., in Baragiano (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 30 ottobre 1974, rep. 37086, reg. soc. 1169;

società cooperativa di produzione e lavoro Società edile Cancellarese a r.l., in Cancellara (Potenza), costituita per rogito Perri Pedio in data 5 dicembre 1966, rep. 7670, reg. soc. 772;

società cooperativa edilizia Spes a r.l., in Grumento Nova (Potenza), costituita per rogito Mauro in data 17 febbraio 1976, rep. 847, reg. soc. 1273;

società cooperativa edilizia Stella Polare a r.l., in Lagonegro (Potenza), costituita per rogito Tortorella in data 6 agosto 1972, rep. 6204, reg. soc. 130/72;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Lavello (Potenza), costituita per rogito Catarinella in data 19 aprile 1971, rep. 25257/11703, reg. soc. 453;

società cooperativa edilizia La nuova casa a r.l., in Lavello (Potenza), costituita per rogito Capotorto in data 21 aprile 1972, rep. 29243, reg. soc. 468;

società cooperativa edilizia La casa degli amici a r.l., in Lavello (Potenza), costituita per rogito Capotorto in data 4 giugno 1972, rep. 29206, reg. soc. 467;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Maratea (Potenza), costituita per rogito Tucci in data 9 gennaio 1972, rep. 18681, reg. soc. 124/72;

società cooperativa edilizia Sambacco a r.l., in Maratea (Potenza), costituita per rogito Tucci in data 1° novembre 1971, rep. 18093, reg. soc. 116/72;

società cooperativa edilizia Excelsior a r.l., in Melfi (Potenza), costituita per rogito Laviano in data 19 dicembre 1960, rep. 10591, reg. soc. 339;

società cooperativa edilizia La Lucerna a r.l., in Melfi (Potenza), costituita per rogito Catarinella in data 24 settembre 1975, rep. 32790, reg. soc. 567;

società cooperativa edilizia S. Giuseppe a r.l., in Melfi (Potenza), costituita per rogito Catarinella in data 25 settembre 1964, rep. 13596/8833, reg. soc. 435;

società cooperativa edilizia Normanni a r.l., in Melfi (Potenza), costituita per rogito Laviano in data 3 marzo 1964, rep. 18111, reg. soc. 379;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia - Società cooperativa fra capi di famiglie numerose a r.l., in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito Perri Pedio in data 13 novembre 1966, rep. 7631, reg. soc. 778;

società cooperativa agricola Produttori latte di Monticchio Bagni a r.l., in Rionero in Vultura (Potenza), costituita per rogito Dorea in data 2 giugno 1973, rep. 17742, reg. soc. 496;

società cooperativa edilizia Velia a r.l., in Rivello (Potenza), costituita per rogito Tortorella in data 23 marzo 1974, rep. 8690, reg. soc. 169/74.

società cooperativa di consumo La Sociale a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Marchetti in data 28 maggio 1945, rep. 9669, reg. soc. 457;

società cooperativa edilizia Gran Sasso II a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 11 settembre 1974, rep. 101195, reg. soc. 1246;

società cooperativa edilizia Cormorano a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 26 gennaio 1976, rep. 107385/14286, reg. soc. 1357;

società cooperativa edilizia Santa Maria degli Angeli a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 23 marzo 1957, rep. 23760, reg. soc. 719;

società cooperativa edilizia La Spola a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 4 ottobre 1971, rep. 80704/11514, reg. soc. 1058;

società cooperativa edilizia Ariscola a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 15 marzo 1974, rep. 22784, reg. soc. 1185;

società cooperativa edilizia Calenda a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 28 novembre 1970, rep. 13633/1526, reg. soc. 1026;

società cooperativa edilizia Orsa Minore a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 7 gennaio 1974, rep. 22210, reg. soc. 1167;

società cooperativa edilizia Junior a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 13 marzo 1964, rep. 13079/3400, reg. soc. 871;

società cooperativa edilizia Eletronica a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 27 febbraio 1957, rep. 11673/2092, reg. soc. 788;

società cooperativa edilizia Centauro a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 12 settembre 1972, rep. 106538, reg. soc. 1087;

società cooperativa di produzione e lavoro S.C.A.L.P. - Società cooperativa anonima di lavoro di Paganica a r.l., in Paganica (L'Aquila), costituita per rogito Marchi in data 9 ottobre 1946, rep. 6676, reg. soc. 493;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Giuseppe a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 23 febbraio 1959, rep. 12987/4640, reg. soc. 553;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Spada in data 26 luglio 1973, rep. 27102, reg. soc. 987;

società cooperativa edilizia Tecnique European Avezzano 1 a r.l., in Avezzano (L'Aquila) costituita per rogito Di Giovanni in data 17 aprile 1976, rep. 64897/9136, reg. soc. 1182;

società cooperativa edilizia Tecnique European Avezzano 2 a r.l., in Avezzano (L'Aquila) costituita per rogito Di Giovanni in data 17 aprile 1976, rep. 64898/9137, reg. soc. 1193;

società cooperativa edilizia Tranquillità a r.l., in Introdacqua (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 23 febbraio 1971, rep. 23055/1488, reg. soc. 453;

società cooperativa di produzione e lavoro La Popolare a r.l., in Ortucchio (L'Aquila) per rogito Paolini in data 13 febbraio 1952, rep. 38501, reg. soc. 432;

società cooperativa edilizia Valle dell'Oro a r.l., in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito Baroni in data 20 agosto 1959, rep. 2089/1570, reg. soc. 432;

società cooperativa di produzione e lavoro Edilcoop a r.l., in Pratola Peligna (L'Aquila), costituita per rogito Mulieri in data 1° giugno 1974, rep. 860, reg. soc. 559;

società cooperativa edilizia S. Croce a r.l., in S. Demetrio (L'Aquila) costituita per rogito Fanti in data 22 novembre 1956, rep. 17654, reg. soc. 715;

società cooperativa edilizia Nettuno a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 30 ottobre 1972, rep. 80308/15589, reg. soc. 492;

società cooperativa edilizia Marte a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 14 marzo 1974, rep. 82692, reg. soc. 554;

società cooperativa edilizia Georgia a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 10 dicembre 1974, rep. 83374/16591, reg. soc. 581;

società cooperativa edilizia Paolina 73 a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 5 marzo 1973, rep. 27107, reg. soc. 508;

società cooperativa edilizia Biancaneve a r.l., in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 25 febbraio 1976, rep. 7461/5310, reg. soc. 1171;

società cooperativa consumo S. Giorgio a r.l., in S. Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 26 novembre 1960, rep. 3034, reg. soc. 577;

società cooperativa edilizia Gli Olmi a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 26 novembre 1976, rep. 51010, reg. soc. 11012;

società cooperativa di produzione e lavoro Rari Nantes Patavium 1977 a r.l., in Padova, costituita per rogito Franceschetti in data 1° marzo 1977, rep. 13893, reg. soc. 11106;

società cooperativa edilizia La Settima a r.l., in Padova, costituita per rogito Holler in data 22 agosto 1977, rep. 16558, reg. soc. 11390;

società cooperativa edilizia Limena Uno a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 16 giugno 1978, rep. 69143, reg. soc. 12345;

società cooperativa edilizia tra Lavoratori a r.l., in Bagnoli di Sopra (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 1° giugno 1971, rep. 25492, reg. soc. 1446;

società cooperativa agricola La Speranza a r.l., in Boara Pisani (Padova), costituita per rogito Speranza in data 27 gennaio 1973, rep. 43885, reg. soc. 6180;

società cooperativa edilizia Gazzella a r.l., in Este (Padova), costituita per rogito Cardarelli in data 30 aprile 1976, rep. 8117, reg. soc. 10276;

società cooperativa agricola Lemenese a r.l., in Limena (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 25 febbraio 1977, rep. 20971, reg. soc. 11029;

società cooperativa agricola 1° maggio a r.l., in Magliadino S. Vitale (Padova), costituita per rogito Aricò in data 3 dicembre 1978, rep. 307, reg. soc. 307;

società cooperativa edilizia Mestrinese a r.l., in Mestrino (Padova), costituita per rogito Holler in data 9 maggio 1975, rep. 13907, reg. soc. 9554;

società cooperativa edilizia Piombinese a r.l., in Piombino Dese (Padova), costituita per rogito Bolzonella in data 16 gennaio 1976, rep. 74339, reg. soc. 10231;

società cooperativa edilizia Casa Nostra a r.l., in Ponte S. Nicolò (Padova), costituita per rogito Speranza in data 3 febbraio 1979, rep. 73000, reg. soc. 13014;

società cooperativa edilizia Union Casa a r.l., in Pozzonovo (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 13 aprile 1971, rep. 26715, reg. soc. 7428;

società cooperativa di produzione e lavoro SE.S.U. Servizi sociali utili a r.l., in Rubano (Padova), costituita per rogito De Julio in data 20 giugno 1978, rep. 331964, reg. soc. 12422;

società cooperativa edilizia Praglia a r.l., in Teolo (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 27 maggio 1974, rep. 58900, reg. soc. 9106;

società cooperativa agricola Stalla sociale La Serena a r.l., in Villanova Camposanpiero (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 15 marzo 1978, rep. 42792, reg. soc. 12460;

società cooperativa edilizia d'abitazione San Vito Uno a r.l., in Vigonza (Padova), costituita per rogito Speranza, rep. 68044, reg. soc. 11994;

società cooperativa di produzione e lavoro fra calzolai La Lesina a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Marchetti in data 19 ottobre 1945, rep. 10007/5784, reg. soc. 464;

società cooperativa consumo fra il personale della Banca d'Italia a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Gianfelice in data 14 novembre 1946, rep. 7541, reg. soc. 498;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoranti sarte a domicilio a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Gianfelice in data 14 gennaio 1947, rep. 7773, reg. soc. 522;

società cooperativa agricola Maiella a r.l., in Campo di Giove (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 27 marzo 1971, rep. 4301/1240, reg. soc. 458;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Rufo a r.l., in Montereale (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 20 gennaio 1953, rep. 8779, reg. soc. 626;

società cooperativa edilizia La Baita a r.l., in Ovindoli (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 27 agosto 1975, rep. 130854/16891, reg. soc. 1143;

società cooperativa di produzione e lavoro Plistia a r.l., in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 4 aprile 1955, rep. 4957/1487, reg. soc. 509;

società cooperativa di produzione e lavoro Castel Mancino a r.l., in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito Padini in data 16 novembre 1952, rep. 41170/23001;

società cooperativa consumo Pratola a r.l., in Pratola Peligna (L'Aquila), costituita per rogito Tedeschi in data 6 gennaio 1945, rep. 20266, reg. soc. 188;

società cooperativa agricola A.P.O.R.A. Asociazione produttori ortofrutticoli regione Abruzzo a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Mulieri in data 20 luglio 1974, rep. 884, reg. soc. 561;

società cooperativa edilizia Ruota Alata a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 4 agosto 1975, rep. 84009/16857, reg. soc. 607;

società cooperativa agricola Zootecnica Sannio 2000 a r.l., in Agnone (Isernia), costituita per rogito Gamberale in data 28 dicembre 1974, rep. 13638, reg. soc. 364;

società cooperativa edilizia Chieti Nostra a r.l., in Chieti, costituita per rogito Franchi in data 2 dicembre 1955, rep. 6131, reg. soc. 503;

società cooperativa edilizia Famiglia Unita a r.l., in Chieti, costituita per rogito Franchi in data 11 dicembre 1967, rep. 48019, reg. soc. 787;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Chieti, costituita per rogito Cracchiolo in data 6 agosto 1976, rep. 112856, reg. soc. 1320;

società cooperativa edilizia Dirigenti e soci di Azione Cattolica a r.l., in Chieti, costituita per rogito Franchi in data 2 maggio 1956, rep. 18887, reg. soc. 508;

società cooperativa edilizia Edilsole a r.l., in Canosa Sannita (Chieti), costituita per rogito Marciante in data 29 dicembre 1978, rep. 17461, reg. soc. 1736;

società cooperativa edilizia Fides a r.l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito De Angelis in data 5 aprile 1958, rep. 8539, reg. soc. 592;

società cooperativa edilizia Sacra Spina a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Covello in data 25 marzo 1959, rep. 2545, reg. soc. 88;

società cooperativa edilizia La Villetta del Gran Sasso a r.l., in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 4 luglio 1975, rep. 84480, reg. soc. 2652;

società cooperativa edilizia Alba 76 a r.l., in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 13 marzo 1976, rep. 104456, reg. soc. 2890;

società cooperativa edilizia Il Focolare a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 13 marzo 1975, rep. 6668, reg. soc. 2580;

società cooperativa edilizia Ondamarina a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scarfagna in data 29 luglio 1975, rep. 262, reg. soc. 2690;

società cooperativa edilizia Airone a r.l., in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 14 aprile 1965, rep. 48388/12684, reg. soc. 1418;

società cooperativa edilizia Verde Speranza 75 a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 21 ottobre 1975, rep. 8748, reg. soc. 2753;

società cooperativa edilizia Miramare a r.l., in Pescara, costituita per rogito De Rosa in data 14 marzo 1974, rep. 69295, reg. soc. 2402;

società cooperativa edilizia Trinacria a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 5 dicembre 1970, rep. 2902, reg. soc. 2676;

società cooperativa trasporto S. Barbara - Servizi e Facchinaggio a r.l., in Pescara, costituita per rogito De Angelis in data 24 novembre 1975, rep. 49615, reg. soc. 2781;

società cooperativa edilizia Adriatica a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 3 febbraio 1973, rep. 16234, reg. soc. 2169;

società cooperativa edilizia Villa delle Rose a r.l., in Pescara, costituita per rogito Coletti in data 1° luglio 1975, rep. 73788;

società cooperativa edilizia Sagittario a r.l., in Città S. Angelo (Pescara), costituita per rogito Di Renzo in data 28 ottobre 1975, rep. 60409, reg. soc. 2710;

società cooperativa agricola Aprutina a r.l., in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito Gioffrè in data 3 maggio 1977, rep. 1428, reg. soc. 3231;

società cooperativa edilizia Quadrelle a r.l., in Popoli (Pescara), costituita per rogito Sandulli in data 19 aprile 1977, rep. 1311, reg. soc. 3213;

società cooperativa edilizia Cacto a r.l., in Spoltore (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 21 ottobre 1975, rep. 102050, reg. soc. 2754;

società cooperativa edilizia Casa Mia a r.l., in Isernia, costituita per rogito Conti in data 9 settembre 1971, rep. 1874, reg. soc. 252;

società cooperativa mista Felce e Mirtilli a r.l., in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 3 novembre 1977, rep. 104285, reg. soc. 961.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Mincio» a r.l., in Pavia, costituita per rogito notaio Giuseppe Lupo, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avvocato Luigi Cristiani.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 il prof. Alberto Cavalieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Concordia», in Civitavecchia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 31 agosto 1982 in sostituzione dell'avv. Nunzio Magnano.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Cooperativa P.L.A.N.», in Ferrara, composto dai signori:

Gloria dott.ssa Matilde, presidente;

De Nunzio dott. proc. Ugo e Dall'Ara avv. Gian Pietro, membri.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «La Rocca» a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Piro dott. Rosario, presidente;

De Nunzio avv. Ugo e Alberghini geom. Gianfranco, membri.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Moderna» a r.l., in Villanova, comune di Castenaso (Bologna), composto dai signori:

Vigorita dott. Renzo, presidente;

Sarti Walter e Passarini Mario, membri.

(4778-4970)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Procedure per interventi straordinari di edilizia
(Ordinanza 28 luglio 1983, n. 16/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Viste le proprie ordinanze 15 giugno 1983, n. 9/83 e 14 luglio 1983, n. 15/83, con le quali sono stati disposti interventi costruttivi di edilizia, rispettivamente, nella città di Napoli e nei comuni delle zone interne indicati nel programma gruppo «B» dell'ordinanza 16 giugno 1981, n. 323, del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania;

Considerato che in relazione alle limitate disponibilità ancora sussistenti, confermandosi qui l'intendimento di procedere all'attuazione degli anzidetti programmi costruttivi, non possa prescindersi dalla predeterminazione di un criterio di priorità, che si ravvisa sussistere nella più rapida disponibilità delle aree di sedime, alla cui acquisizione provvederanno i comuni interessati;

Che appare, inoltre, opportuno confermare, ai fini della scelta del soggetto concessionario i criteri già fissati con la precitata ordinanza 15 giugno 1983, n. 9/83, peraltro richiamati nella successiva ordinanza 14 luglio 1983, n. 15/83, avvalendosi, altresì, della consulenza della commissione costituita con decreto 2 giugno 1983;

Dispone:

Art. 1.

Sono confermati gli interventi di edilizia di cui alle ordinanze citate in premessa e le procedure ivi richiamate per la scelta dei soggetti concessionari, da effettuarsi in conformità al parere che sarà reso dalla commissione consultiva costituita nelle persone indicate nel decreto in data 2 giugno 1983.

Art. 2.

La realizzazione dei programmi costruttivi, nei limiti delle disponibilità finanziarie sussistenti, verrà localizzata nelle aree che i comuni per primi provvederanno ad assicurare.

In base alle comunicazioni che i comuni stessi faranno pervenire, con data certa, l'ufficio speciale regionale per la Campania procederà ad indire le gare esplorative aperte alle imprese che abbiano i requisiti prescritti dandone comunicazione sul quotidiano « Il Mattino ».

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: FORTUNA

(5009)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gagliano Castelferrato, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 4 agosto 1983 il dott. Giuseppe Provenzano, nato a Palermo il 16 dicembre 1946, è stato nominato commissario straordinario ed i signori dott. Vincenzo Fragalà, nato a Catania il 3 agosto 1948, avv. Giorgio Marcatajo, nato a Cefalù (Palermo) il 17 aprile 1940, e dott. Filippo Tortorici, nato a Palermo il 17 gennaio 1947, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gagliano Castelferrato (Enna), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4893)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 12 luglio 1983, n. 3521, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, dal 21 giugno 1983, il mandato conferito al dott. Gianluigi Tavano, residente in Udine, via Aquileia n. 11, in ord e alla gestione commissariale della Stalla sociale di Ovedasso - Soc. coop. a r.l., in Ovedasso di Moggio Udinese.

Con deliberazione 12 luglio 1983, n. 3608, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, le due sottonotate cooperative, enza dar corso alla nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 400/1975:

1) Cooperativa palazzo Orgnani-Martina Soc. coop. a r.l., in Venzone, costituita il 12 maggio 1978, per rogito notaio dott Pietro Moro di Tolmezzo;

2) Consorzio tra le cooperative di servizi della regione Friuli-Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l. ConCoSer, in Udine, costituito il 30 novembre 1973, per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine.

Con deliberazione 12 luglio 1983, n 3609, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ai sensi dell'art 2544 del codice civile e della legge n. 127/1971, la cooperativa Villa - Soc. coop. a r.l., in Gemona del Friuli, costituita il 21 luglio 1978, per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Con deliberazione 12 luglio 983, n. 3610, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta mministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa Lavoratori Aspedit - Soc. coop a r.l., in Trieste, costituita il 27 novembre 1975, per rogito notaio dott Vladimiro Clarich di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Snaidero, con studio in Udine, via Piave, n. 1.

(4613)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi provinciali, per titoli ed esami, a complessivi duecentottantadue posti di operatore specializzato di esercizio U.P., categoria quinta, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservati al personale precario.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive catego-

rie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della citata legge n. 797/81, il 50 % dei posti disponibili fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie terza e quarta di cui all'art. 3/101, è attribuito, mediante autonomo concorso, al personale precario che presti o abbia prestato servizio nel l'ultimo triennio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi, in attuazione del secondo comma dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, autonomi concorsi provinciali, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio U.P. in prova, quinta categoria, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso le direzioni provinciali indicate nell'allegato *A*.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare il personale precario assunto in servizio ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 o del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, che abbia prestato servizio per almeno tre mesi presso l'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni nel periodo dal 19 gennaio 1979 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e che sia in possesso del titolo di studio di cui al seguente art. 2.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola provincia, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva di conferire agli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascuna provincia fino al 31 dicembre 1983, nei limiti di cui all'art. 15, secondo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per coloro che sono stati assunti come precari prima del 22 aprile 1979 con mansioni della qualifica di operatore specializzato di esercizio, è sufficiente il possesso del titolo di studio che ha consentito l'assunzione stessa.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio U.P. (quinta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producano domande di partecipazione per più province fra quelle elencate nell'allegato *A* ovvero per uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra, l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, inoltre, ai fini dell'ammissione al concorso e della valutazione da parte della commissione esaminatrice, dovranno allegare alla domanda un attestato, redatto con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità, rilasciato dagli organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso cui hanno prestato servizio nella qualità di precari, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, pena l'esclusione dal concorso.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) di aver prestato servizio per almeno tre mesi presso l'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni nel periodo dal 19 gennaio 1979 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

n) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per altre province;

o) se intendono effettuare le prove facoltative di cui all'art. 8 del presente bando di concorso.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data deve essere posseduto il requisito di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame
Votazione e valutazione dei titoli di servizio

L'esame sarà costituito da un colloquio, da una prova pratica e da una conversazione facoltativa in francese o in inglese o in entrambe le lingue, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Per il concorso a tre posti da conferire nella provincia di Aosta la prova facoltativa verterà esclusivamente sulla lingua inglese.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Nei soli confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si procederà alla valutazione del servizio prestato come straordinario, anche anteriormente alla data del 19 gennaio 1979, in ragione di venti centesimi di punto per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, fino ad un massimo di punti 5.

Non sono valutati ai fini di cui sopra, i tre mesi prescritti per l'ammissione al concorso.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto ottenuto nel colloquio, di quello conseguito nella prova pratica, di un decimo dei voti ottenuti nelle prove facoltative (di francese o inglese) purchè non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse e di quello attribuito al servizio prestato come straordinario.

Art. 9.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo firmata dall'aspirante). La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame, e intendano far valere titoli di preferenza utili a parità di merito ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è

compresa la provincia per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove stesse, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dallo stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profugli dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestanzione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8).

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso, le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale hanno concorso, entro il termine *perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito*, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciato dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del *Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.*

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quello che comportano le menomazioni descritte nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluni dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 5

ALLEGATO *A*

DIREZIONE COMPARTIMENTALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Piemonte - Valle d'Aosta

Concorsi per le province di:

Provincia	Posti
Alessandria	posti 3
Asti	» 3
Cuneo	» 3
Aosta	» 3
Novara	» 3
Torino	» 3
Vercelli	» 3

Liguria

Concorsi per le province di:

Provincia	Posti
Genova	posti 3
Imperia	» 3
La Spezia	» 3
Savona	» 3

Lombardia

Concorsi per le province di:

Provincia	Posti
Bergamo	posti 3
Brescia	» 3
Como	» 3
Cremona	» 3
Mantova	» 3
Milano	» 3
Pavia	» 3
Sondrio	» 3
Varese	» 3

Trentino-Alto Adige

Concorsi per le province di:

Trento	posti 3

Veneto

Concorsi per le province di:

Belluno .	posti 3
Padova .	» 3
Rovigo	» 3
Treviso .	» 3
Venezia .	» 3
Verona .	» 3
Vicenza .	» 3

Friuli-Venezia Giulia

Concorsi per le province di:

Udine	posti 3
Gorizia .	» 3
Trieste	» 3
Pordenone	» 3

Emilia-Romagna

Concorsi per le province di:

Bologna .	posti 3
Ferrara .	» 3
Forlì	» 3
Modena .	» 3
Parma	» 3
Piacenza	» 3
Ravenna	» 3
Reggio Emilia	» 3

Toscana

Concorsi per le province di:

Arezzo	posti 3
Firenze .	» 3
Grosseto	» 3
Livorno .	» 3
Lucca	» 3
Massa Carrara	» 3
Pisa	» 3
Pistoia	» 3
Siena	» 3

Marche - Umbria

Concorsi per le province di:

Ancona .	posti 3
Ascoli Piceno	» 3
Macerata	» 3
Pesaro	» 3
Perugia .	» 3
Terni	» 3

Lazio

Concorsi per le province di:

Frosinone	posti 3
Latina	» 3
Rieti	» 3
Roma	» 3
Viterbo .	» 3

Abruzzo - Molise

Concorsi per le province di:

L'Aquila	posti 3
Campobasso .	» 3
Chieti	» 3
Isernia	» 3
Pescara .	» 3
Teramo .	» 3

Campania

Concorsi per le province di:

Avellino .	posti 3
Benevento	» 3
Caserta .	» 3
Napoli	» 3
Salerno .	» 3

Puglia - Lucania

Concorsi per le province di:

Bari	posti 3
Brindisi	» 3
Foggia	» 3
Lecce	» 3
Taranto	» 3
Matera	» 3
Potenza	» 3

Calabria

Concorsi per le province di:

Catanzaro	posti 3
Cosenza	» 3
Reggio Calabria	» 3

Sicilia

Concorsi per le province di:

Agrigento	posti 3
Caltanissetta	» 3
Catania	» 3
Enna	» 3
Messina	» 3
Palermo	» 3
Ragusa	» 3
Siracusa	» 3
Trapani	» 3

Sardegna

Concorsi per le province di:

Cagliari	posti 3
Nuoro	» 3
Oristano	» 3
Sassari	» 3

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

1) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi da questa forniti.

2) Elementi sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

3) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

4) Geografia fisica e politica del mondo in generale e dell'Europa in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia.

Per il concorso a tre posti da conferire nella provincia di Aosta il colloquio comprenderà anche una conversazione in lingua francese integrata dalla scrittura, sotto dettato, di un breve brano in francese in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare e scrivere correttamente detta lingua.

PROVA PRATICA

a) Macchina calcolatrice: esecuzione di calcoli, nel tempo massimo di quindici minuti e con l'uso di macchine calcolatrici scriventi a funzionamento elettrico, sulle quattro operazioni e computo di interessi, sconti e percentuali.

b) dattilografia: copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno cento battute al minuto per un periodo di dieci minuti.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Le prove consisteranno in una conversazione in francese o in inglese su argomenti di normale generale conoscenza in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua prescelta.

Per il concorso a tre posti da conferire nella provincia di Aosta la prova facoltativa verterà esclusivamente sulla lingua inglese.

N.B. — A tali prove saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO C

SCHEMA DI DOMANDA

(Da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla «Gazzetta Ufficiale» ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER . - Ufficio I
Concorsi - c.a.p. .

Oggetto: *Concorso a tre posti di operatore specializzato di esercizio - quinta categoria - per la provincia di .* . (2) *riservato al personale precario.* (Decreto ministeriale n. 4883 del 25 giugno 1983).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . . (3).

Nome .

Luogo di nascita . . Prov. .

Data di nascita .

Indirizzo . . .
(via/piazza - numero civico)

Comune di residenza . . . . Prov. .

C.a.p. . tel.. . stato civile . .

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (4) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. . .)

o all'esenzione del limite massimo di età perché . . . . . (5).

a) E' cittadino italiano SI NO (6).

b) Gode dei diritti politici SI NO (7).

c) Non ha precedenti penali SI NO (8).

d) Titolo di studio . istituto . . .
data conseguimento . . .

e) Posizione militare . . . . . (9).

f) Ha prestato servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ufficio .
con le mansioni di . dal . . al .
come dall'unito attestato (10).

g) E' stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (11) SI NO . . .
. . .

h) Ha presentato domanda di partecipazione per la sola provincia di .

i) E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione provinciale prescelta.

l) . . . . . . (12).

m) Di voler sostenere la prova facoltativa di lingue { inglese SI NO / francese SI NO }

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

(data) (firma del candidato da autenticare) (13)

SPAZIO PER AUTENTICA (13)

Spazio per marca da bollo da L. 3000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini SI NO

Domanda con firma autografa SI NO

Eventuali motivi di esclusione . . . .
. . .

Il revisore

. . . .

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola provincia.

(2) Indicare la direzione provinciale per la quale si intende concorrere.

(3) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(6) Cancellare la voce che non interessa.

(7) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(8) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(9) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato e rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10) Alla domanda deve essere allegato l'attestato rilasciato dall'organo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso cui ha prestato servizio in qualità di precario (pena l'esclusione dal concorso).

(11) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(12) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(13) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4979)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ISTITUTO DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Concorsi pubblici per l'assunzione di personale nella carriera direttiva e di concetto

Sono indetti, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del vigente regolamento del personale, i seguenti concorsi pubblici:

concorso pubblico, per esami, a dodici posti di vice capo ufficio in prova (carriera direttiva) per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti;

concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di sedici impiegati di prima categoria (carriera di concetto) riservato ai diplomati in ragioneria o titoli equipollenti;

concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di otto impiegati di prima categoria (carriera di concetto) riservato ai diplomati in maturità scientifica o in maturità classica o titoli equipollenti.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte secondo gli schemi allegati ai relativi bandi, debbono pervenire all'ISVAP - Ufficio concorsi, via Piemonte, 127 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I bandi di concorso sono pubblicati integralmente in pari data nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5041)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per titoli, a posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, riservato agli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nel Bollettino ufficiale n. 37-38 dell'11-18 settembre 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1980, registro n. 49, foglio n. 228, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a ventuno posti, elevati a trentaquattro, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione riservato agli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con i decreti ministeriali 20 aprile 1979 e 15 settembre 1979.

Nel Bollettino ufficiale n. 31-32 del 31 luglio-7 agosto 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 46, foglio n. 203, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sedici posti, elevati a quarantadue, di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio, Marche, Abruzzo e Molise, indetto con i decreti ministeriali 20 aprile 1979 e 15 settembre 1979.

Nel Bollettino ufficiale n. 33-34 del 14-21 agosto 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1980, registro n. 48, foglio n. 292, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tredici posti, elevati a trentadue, di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione riservato agli uffici scolastici delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, indetto con i decreti ministeriali 20 aprile 1979 e 15 settembre 1979.

Nel Bollettino ufficiale n. 31-32 del 31 luglio-7 agosto 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 2.46, foglio n. 203, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a otto posti, elevati a diciotto, di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici scolastici della regione Sicilia, indetto con i decreti ministeriali 20 aprile 1979 e 15 settembre 1979.

(5000)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 233 del 25 agosto 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente provinciale per il turismo di Nuoro: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di segretario, ad un posto di dattilografo e ad un posto di addetto al servizio di anticamera.

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana di Ravenna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato di concetto con mansioni direttive.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1983, n. **43.**

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1983, n. 8 « Interventi regionali nel settore della agricoltura e delle foreste » in attuazione delle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Miglioramento fondiario

In conseguenza dell'art. 5 della legge 8 novembre 1982, n. 821, che utilizza per gli interventi previsti a favore delle regioni meridionali per i danni causati dalla siccità gli stanziamenti di cui all'art. 62, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, alla legge regionale 3 febbraio 1983, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la copertura finanziaria di cui all'art. 15, primo comma, punto 1), è ridotta di L. 4.810 milioni in relazione alle risorse finanziarie previste per l'anno 1982 a seguito del finanziamento disposto dall'art. 62, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

b) l'importo della tabella *B*, colonna 4, di cui all'art. 16, primo comma, è ridotto di L. 4.810 milioni;

c) all'art. 15, primo comma, è aggiunto il seguente punto 5): « per L. 4.810 milioni mediante le disponibilità finanziarie derivanti dal disposto dei successivi commi »;

d) all'art. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'autorizzazione di spesa di L. 5.920 milioni, di cui all'art. 20, primo comma, della legge regionale 22 novembre 1982, n. 65, è ridotta di L. 4.810 milioni.

E' cancellata, in conseguenza di quanto disposto dal precedente comma, dal conto dei residui passivi accertati e iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983 con deliberazione della giunta regionale dell'8 marzo 1983, n. 26273, predisposta ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, una quota pari a L. 4.810 milioni della somma stanziata e non impegnata nell'esercizio finanziario 1982 relativa al capitolo 2.3.3.1.3.1571 « Realizzazione e acquisizione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli e ristrutturazione e riorganizzazione di imprese agricole di cui all'art. 2, secondo comma, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35 » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

La somma di L. 4.810 milioni di cui al precedente comma costituisce economia di spesa e di essa sarà tenuto conto nella determinazione del saldo finanziario, relativo alla gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, in sede di predisposizione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982.

In conseguenza delle determinazioni di cui al presente articolo il disavanzo di bilancio, da finanziare attraverso la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, determinato complessivamente per l'anno finanziario 1983 in L. 813.000 milioni dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 21 febbraio 1983, n. 14, è così rideterminato:

a) la quota del saldo negativo presunto dell'esercizio 1982 è determinata in L. 528.190 milioni;

b) la quota del disavanzo di esercizio dell'anno 1983 è determinata in L. 284.810 milioni ».

Art. 2.

Prestiti di conduzione

In conseguenza della nota 23 novembre 1982, n. 72320, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che assegna alla regione Lombardia la somma di L. 5.130 milioni anziché 5.132 milioni in relazione allo stanziamento per l'anno 1982 previsto dall'art. 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526, alla legge regionale 3 febbraio 1983, n. 8:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 è ridotta di L. 2 milioni;

b) la copertura finanziaria di cui all'art. 15, primo comma, punto 3), è ridotta di L. 2 milioni;

c) l'importo della tabella *B*, colonna 5, di cui all'art. 16, primo comma, è ridotto di L. 2 milioni.

Art. 3.

Variazioni al bilancio

In relazione a quanto disposto dalla presente legge al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

1. *Variazioni in aumento*:

a) al titolo 5, categoria 1 « Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari » la dotazione finanziaria di competenza del cap. 5.1.755 « Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio » è incrementata di L. 4.810 milioni.

2. *Variazioni in diminuzione*:

a) al titolo 5, categoria 1 « Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari » la dotazione finanziaria di competenza del cap. 5.1.737 « Mutui per la copertura del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente » è ridotta di L. 4.810 milioni;

b) al titolo 2, categoria 2 « Contributi e assegnazioni dello Stato destinati al finanziamento di programmi di sviluppo » la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.2.237 « Quota regionale dei fondi dello Stato destinati al finanziamento della attività agricole » è ridotta di L. 4.810 milioni;

c) al titolo 2, categoria 2 « Contributi e assegnazioni dello Stato destinati al finanziamento di programmi di sviluppo » la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.2.1629 « Assegnazioni dello Stato per il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione a favore delle aziende e cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di cui all'art. 61 della legge 5 agosto 1982, n. 526 » è ridotta di L. 2 milioni.

B. STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

1. *Variazioni in aumento*:

a) alla parte 2, ambito 3, settore 3, obiettivo 4, progetto 1, è istituito il cap. 2.3.3.4.1.1630 « Contributi in capitale ad aziende agricole singole ed associate per l'esecuzione di opere previste dal programma di interventi da effettuarsi, ai sensi della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40, nel territorio della Lombardia sud-orientale » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di L. 4.810 milioni e di L. 2.000 milioni.

2. *Variazioni in diminuzione*:

a) la dotazione finanziaria della voce « Saldo negativo presunto dell'esercizio precedente » è ridotta di L. 4.810 milioni;

b) la dotazione finanziaria di cassa del cap. 2.3.3.1.3.1571 « Realizzazione ed acquisizione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli e ristrutturazione e riorganizzazione di imprese agricole di cui all'art. 2, secondo comma, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35 » è ridotta di L. 2.000 milioni;

c) la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.3.4.1.1582 « Contributi in capitale ad aziende singole per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, anche in attuazione del programma di interventi da effettuarsi, ai sensi della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40, nel territorio della Lombardia sud-orientale » è ridotta di L. 4.810 milioni;

d) la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.3.10.1.1586 « Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, punti 1 e 4/A-B della legge 5 luglio 1928, n. 1760 » è ridotta di L. 2 milioni.

Art. 4.
Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *aprile* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *maggio* 1983 *prot. n.* 22402/6759).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1983, n. 44.
Norme riguardanti il procedimento disciplinare nei confronti degli impiegati regionali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SANZIONI APPLICABILI A MEZZO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 1.
Sanzioni disciplinari

1. L'impiegato che viola i propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni: censura, sospensione dal servizio e dallo stipendio, destituzione.

2. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e viene comminata per lievi trasgressioni.

3. La sospensione dal servizio e dallo stipendio, per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a due mesi, è inflitta per:

grave o reiterata inosservanza dei doveri d'ufficio;

uso dell'impiego per fini di interesse personale;

contegno scorretto verso il pubblico e altri impiegati regionali;

tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

4. La destituzione è inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze di cui al comma precedente o per violazione dolosa dei doveri d'ufficio che abbia comportato gravi pregiudizi alla Regione o ad altri soggetti pubblici o privati.

5. E' facoltà della giunta regionale, sentito il consiglio del personale, riassumere con provvedimento motivato l'impiegato destituito, quando questi abbia conseguito la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del codice penale; la riassunzione colloca l'impiegato regionale nella condizione giuridica ed economica corrispondente a quella posseduta all'atto della destituzione.

6. Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo, anche scritto, all'osservanza dei doveri d'ufficio.

Art. 2.
Competenza ad irrogare le sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente titolo sono irrogate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore preposto al servizio personale se delegato, su conforme proposta della commissione di disciplina.

2. La commissione di disciplina, nominata ai sensi del successivo art. 3, è composta da:

a) il presidente e il vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, scelti tra avvocati con almeno 15 anni di iscrizione all'albo, magistrati ordinari o amministrativi anche a riposo, professori di ruolo di materie giuridiche nelle università, anche a riposo, nominati dal presidente della giunta;

b) due membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale tra i propri componenti;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dall'ufficio di presidenza del consiglio, un componente effettivo e uno supplente designati dalla giunta regionale; i componenti designati dall'ufficio di presidenza del consiglio e quellli designati dalla giunta sono presenti solo nei procedimenti riguardanti rispettivamente impiegati del consiglio e della giunta;

d) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Non possono far parte della commissione di disciplina del consiglio del personale.

Art. 3.
Nomina e funzionamento della commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro il mese di gennaio seguente all'elezione del consiglio regionale, e resta in carica fino all'insediamento di quella da nominarsi, entro lo stesso termine, nella legislatura successiva.

2. I supplenti possono partecipare alle sedute ed hanno diritto di voto in caso di assenza di componenti effettivi della rispettiva categoria; tra più supplenti ha diritto di voto il più anziano di età.

3. Ai componenti la commissione di disciplina si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

4. La commissione può validamente deliberare qando siano presenti il presidente o chi ne fa le veci e almeno altri tre componenti effettivi o supplenti.

5. Il presidente della commissione di disciplina trasmette annualmente un rapporto dettagliato sull'attività svolta dalla commissione stessa nell'anno precedente all'assessore preposto al servizio personale, il quale provvede a darne comunicazione alla giunta e al consiglio regionale con le proprie osservazioni.

6. Il presidente e il membro della commissione ricusabili a termine del successivo art. 10 hanno il dovere di astenersi, anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

Art. 4.
Accertamenti preliminari

1. I dirigenti dei servizi ed i responsabili degli uffici, secondo le rispettive competenze ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, quando sussistano indizi tali da far ritenere che un impiegato abbia commesso un fatto che possa dar luogo ad una sanzione disciplinare, invitano l'impiegato a fornire chiarimenti sulla propria condotta ed eseguono gli accertamenti preliminari del caso.

2. Per quanto riguarda il personale addetto ai centri di formazione professionale e ai centri delle scuole regionali le competenze previste per i responsabili di ufficio di cui al comma precedente sono svolte dai direttori dei centri e delle scuole medesime.

3. Nei confronti dei dirigenti di servizio la competenza di cui al precedente comma spetta all'assessore dal quale il dirigente di servizio dipende funzionalmente.

4. Le risultanze di tali accertamenti — insieme con i chiarimenti forniti dall'impiegato, con ogni altro documento ed elemento utile e con una relazione scritta contenente le proposte inerenti al caso, sono trasmessi all'assessore preposto al servizio personale che, qualora non possa escludere che l'im-

piegato abbia commesso una mancanza disciplinare, gli contesta in forma scritta l'addebito, invitandolo a presentare le proprie giustificazioni scritte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Gli accertamenti preliminari e la richiesta di chiarimenti possono essere in ogni caso disposti dall'assessore preposto al servizio cui l'impiegato è assegnato o dall'assessore preposto al servizio personale; quest'ultimo è comunque tenuto a disporre gli accertamenti preliminari quando ne faccia richiesta scritta e motivata un componente del consiglio regionale.

6. Quando la commissione di disciplina, nello svolgimento della propria attività, riscontri fatti o comportamenti di impiegati regionali per i quali la stessa ritenga possa darsi corso agli accertamenti preliminari, il presidente della commissione ne dà comunicazione scritta all'assessore preposto al relativo servizio.

Art. 5.

Formalità per la contestazione

1. Il ricevimento dell'atto di contestazione di cui al precedente art. 4, quarto comma, deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente la contestazione stessa, copia del quale gli deve essere consegnata; l'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta dell'assessore o del funzionario che hanno provveduto alla consegna dell'atto di contestazione secondo le competenze di cui al precedente art. 4, primo, secondo e terzo comma.

2. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Diritto alla difesa

1. L'impiegato, durante tutte le fasi della procedura seguenti alla contestazione degli addebiti di cui al precedente art. 4, quarto comma, ha diritto di farsi assistere da un difensore e da un consulente tecnico scelto tra impiegati regionali o tra professionisti.

2. L'impiegato può altresì affidare la propria difesa all'associazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato.

3. Il difensore ed il consulente tecnico dell'impiegato hanno diritto di assistere a tutte le indagini; a tal fine il funzionario istruttore, o il consulente tecnico nominato dalla commissione di disciplina ai sensi del successivo art. 8, avvertono l'impiegato o il suo difensore, con almeno quarantotto ore di anticipo, dell'ora e del luogo fissati per l'assunzione delle prove; di tali operazioni il funzionario istruttore redige processo verbale, dando atto delle richieste formulate dai difensori.

Art. 7.

Provvedimenti conseguenti alla contestazione degli addebiti

1. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore preposto al servizio personale se delegato, sulla base degli accertamenti preliminari e valutate le giustificazioni eventualmente prodotte dall'interessato in termini, assume entro quaranta giorni dalla contestazione degli addebiti le seguenti determinazioni:

a) ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente nei confronti dell'impiegato, dispone l'archiviazione degli atti, dandone immediata comunicazione all'interessato;

b) ove ritenga che il comportamento tenuto dall'impiegato sia suscettibile di sanzione disciplinare, dispone l'apertura del relativo procedimento ed invita il presidente della commissione di disciplina a procedere alla nomina del funzionario istruttore.

Art. 8.

Nomina del funzionario istruttore e dei consulenti tecnici

1. Il presidente della commissione di disciplina, ove ne sia richiesto ai sensi del precedente art. 7, deve provvedere senza indugio alla nomina del funzionario istruttore, che deve in ogni caso appartenere ad altro servizio scegliendolo tra gli impiegati di livello superiore a quello dell'impiegato inquisito, o, se questi è di livello ottavo, tra impiegati dello stesso livello.

2. Quando la natura delle indagini lo richieda, il presidente della commissione di disciplina nomina uno o più consulenti tecnici, scegliendoli tra i magistrati ordinari e amministrativi o fra liberi professionisti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni.

3. Il funzionario istruttore ed il consulente che nel corso dell'inchiesta siano collocati a riposo non decadono dall'incarico; tuttavia con decreto motivato del presidente della commissione di disciplina possono essere sostituiti.

4. Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro dieci giorni dalla data in cui si effettuano.

Art. 9.

Poteri del funzionario istruttore e del consulente tecnico

1. Il funzionario istruttore può, nel corso delle indagini, sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato, e può avvalersi della cooperazione di uffici dell'amministrazione regionale.

2. Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facoltà di assistere alla assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.

3. L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore; per gravi motivi il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, può chiederne al presidente della commissione la proroga.

4. A conclusione dell'inchiesta, sulla base degli elementi raccolti, il funzionario istruttore provvede se del caso ad integrare la contestazione degli addebiti.

Art. 10.

Ricusazione

1. Su istanza dell'interessato da presentarsi al presidente della commissione di disciplina ciascun componente della commissione stessa, nonché il funzionario istruttore o il consulente tecnico nominati ai sensi del precedente art. 8, può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

2. Qualora sia ricusato il presidente della commissione, questi trasmette al presidente della giunta regionale l'istanza ricevuta, nonché le proprie controdeduzioni; sulla ricusazione decide con provvedimento definitivo lo stesso presidente della giunta.

3. Qualora il ricusato sia un altro componente della commissione, decide in via definitiva il presidente della commissione.

4. Le istanze di ricusazione che riguardino comunque membri della commissione di disciplina devono pervenire al presidente della commissione di disciplina prima che abbia inizio la seduta nella quale è previsto dall'ordine del giorno l'esame del caso e devono essere inserite nel verbale della seduta stessa.

5. Qualora l'istanza di ricusazione riguardi il funzionario istruttore o il consulente tecnico decide in via definitiva il presidente della commissione, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.

6. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare; la mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far valere i vizi derivanti dalle situazioni d'incompatibilità che possono formare oggetto di ricusazione avanti all'autorità competente a decidere sulla eventuale impugnazione del provvedimento disciplinare.

Art. 11.

Giudizio disciplinare

1. Terminate le indagini e comunque entro il termine ordinario o prorogato di cui al precedente art. 9, terzo comma, il funzionario istruttore riunisce gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, all'assessore preposto al servizio che nei dieci giorni successivi lo trasmette con le sue eventuali osservazioni alla commissione di disciplina.

2. Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della commissione di disciplina dà avviso all'impiegato, nelle forme previste dal precedente art. 5 che nei venti giorni successivi ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti di procedimento e di estrarne copia.

3. Il presidente della commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, e, quando non ritenga di riferire personalmente nomina un relatore fra i membri della commissione.

4. La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario al servizio personale e, nelle forme previste dal precedente art. 5, almeno venti giorni prima all'impiegato inquisito, con avvertenza che ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, scritti o memorie difensive.

Art. 12.

Trattazione dinnanzi alla commissione

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'impiegato senza trarre conclusioni in ordine al provvedimento da adottare; alla seduta può intervenire l'assessore preposto al servizio personale o, in sua rappresentanza, un impiegato da lui delegato.

2. L'impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola; il presidente o, previa autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

3. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.

4. La commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, può assumere direttamente qualunque mezzo di prova oppure rinviare gli atti al funzionario istruttore, fissandogli un termine per provvedere.

Art. 13.

Rinvio della trattazione

1. Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, alla sua prosecuzione e nelle sedute successive possono partecipare solo i componenti effettivi e supplenti che abbiano partecipato a tutte le precedenti sedute tenutesi per l'esame del caso.

2. Se nell'intervallo tra le due sedute si è fatto luogo al rinnovo della commissione o alla sostituzione di singoli commissari, la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dal successivo art. 15.

3. Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 12, a rinviare gli atti al funzionario istruttore, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 dinnanzi alla commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

4. Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12.

Art. 14.

Adozione della deliberazione della commissione di disciplina

1. Chiusa la trattazione orale e ritiratisi l'assessore preposto al servizio personale, o il suo eventuale rappresentante ai sensi del precedente art. 12, primo comma, l'impiegato inquisito ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera in seduta segreta, a maggioranza di voti; il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente meno anziano, e vota per ultimo.

2. Il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni; tutti i componenti della commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre.

3. Qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni i voti dei componenti della commissione che si sono espressi per la sanzione più grave si sommano a quelli espressi per la sanzione immediatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza; se vi è parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'impiegato.

4. Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i membri della commissione che abbiano riferito al servizio personale o svolte indagini ai sensi del precedente art. 4 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta

Art. 15.

Contenuti della deliberazione della commissione di disciplina

1. La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione; se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

2. La deliberazione motivata viene estesa dal relatore o da altro componente la commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

3. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa entro venti giorni dalla deliberazione al servizio personale.

4. Il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto al servizio personale, se delegato, provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della commissione.

5. Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dal precedente art. 5.

Art. 16.

Estinzione del procedimento

1. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto e, se estinto, non può essere rinnovato.

2. L'estinzione comporta la revoca immediata della sospensione cautelare eventualmente disposta ai sensi del successivo art. 30.

3. Nel fascicolo personale dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Art. 17.

Riapertura del procedimento

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni di costui che possono aver diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

2. La riapertura del procedimento è disposta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore preposto al servizio personale se delegato; il nuovo procedimento si svolge nelle stesse forme.

3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto al servizio personale, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il parere dell'assessore competente o del dirigente del servizio cui l'impiegato è assegnato.

Art. 18.

Effetti della riapertura del procedimento

1. Nel caso previsto dal primo comma del precedente art. 17, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

2. All'impiegato nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già irrogata.

3. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

4. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

5. Qualora l'impiegato, già punito con la destituzione venga assolto, si applicano le disposizioni del successivo art. 27; se già punito con la sospensione, si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

Art. 19.

Rimborso spese dell'impiegato prosciolto

1. L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione.

2. La domanda di rimborso deve essere proposta al servizio del personale entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di esse deve essere apposto il visto del presidente della commissione di disciplina.

Art. 20.

Rapporto tra procedimento disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego

1. Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto di impiego cessi, anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue.

Art. 21.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo

1. Qualora il decreto che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario, e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato — a partire dal primo degli atti annullati — entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Regione la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero alla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario, ovvero dalla data in cui l'impiegato abbia notificato alla Regione la decisione giurisdizionale o abbia costituito in mora la stessa per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

2. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

Art. 22.

Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale

1. Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Art. 23.

Competenze per il personale del ruolo consiliare

1. Per il personale del ruolo del consiglio regionale, le funzioni attribuite dalla presente legge al presidente della giunta, ad esclusione di quelle attinenti la costituzione, il funzionamento della commissione di disciplina e la ricusazione dei suoi componenti sono svolte dal presidente del consiglio; quelle demandate agli assessori ed alla giunta sono svolte dall'ufficio di presidenza o dai suoi componenti titolari di incarichi ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5.

2. Per il personale di cui al primo comma, le funzioni demandate ai dirigenti di servizio ed ai responsabili di ufficio di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, ed al servizio personale della giunta, sono svolte, rispettivamente, dai dirigenti di servizio e dai responsabili d'ufficio, nominati ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni e dal servizio organizzazione e personale del consiglio.

Art. 24.

Norme finali

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fatti perseguibili in sede disciplinare che siano stati commessi in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione di disciplina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di entrata in funzione effettiva della commissione prevista dalla presente legge.

3. Qualora alla data suddetta la trattazione orale i un caso sia già iniziata avanti alla commissione secondo la normativa anteriore, detta trattazione deve essere rinnovata, fermi restando gli atti istruttori compiuti.

4. Fatte salve le competenze degli organi degli enti e delle aziende istituite a norma dell'art. 48 dello statuto in ordine a quanto previsto dalla presente legge, la commissione di disciplina di cui al presente titolo è competente anche nei riguardi del personale degli enti e delle aziende suddette cui si applichi lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli del titolo VI della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 19.

Titolo II

DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO

Art. 26.

Destituzione di diritto

1. L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 537, del codice penale, nonché dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

2. Il trattamento di quiescenza e previdenza nei confronti dell'impiegato destituito è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La destituzione è dichiarata con decreto del presidente della giunta o dall'assessore preposto al servizio personale, se delegato.

Art. 27.

Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione

1. L'impiegato destituito ai sensi del precedente art. 26 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio nel

medesimo livello e con l'anzianità che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero salvo riassorbimento, a far tempo dalla data della sentenza di assoluzione.

2. All'impiegato assolto in seguito a giudizio penale di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, esclusi le indennità e compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di carattere straordinario, qualunque sia la durata della destituzione stessa; il relativo periodo è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. L'impiegato già destituito ed assolto in sede di giudizio penale può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con il trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli secondo la normativa vigente.

Art. 28.

Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione

1. Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione — esclusi le indennità e i compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario — in relazione al livello rivestito dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici e alle classi di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Titolo III

SOSPENSIONE CAUTELARE

Art. 29.

Sospensione cautelare obbligatoria

1. Quando la natura del reato sia particolarmente grave, l'impiegato sottoposto a procedimento penale deve essere sospeso dal servizio con decreto del precedente della giunta regionale; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio dall'assessore preposto al servizio personale, dal dirigente del servizio o dal responsabile dell'ufficio secondo le rispettive competenze ai sensi del precedente art. 4, primo e secondo comma.

2. Il componente della giunta, il dirigente del servizio o il responsabile dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un impiegato ad esso assegnato deve riferire immediatamente al servizio personale.

Art. 30.

Sospensione cautelare facoltativa

1. Il presidente della giunta può, per gravi motivi, provvedere alla sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

2. La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato il provvedimento di sospensione: in tal caso l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario.

Art. 31.

Assegno alimentare

1. All'impiegato sospeso ai sensi dei precedenti articoli 29 e 30 è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

Art. 32.

Effetti della sospensione cautelare

1. Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la sospensione dal servizio e dallo stipendio il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

2. Se la sospensione dal servizio e dallo stipendio viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, o se viene inflitta una sanzione minore, o se il procedimento si conclude con il proscioglimento, devono essere corrisposti all'impiegato tutti gli assegni — escluse le indennità e i compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario — non percepiti per il tempo eccedente la durata della punizione o in conseguenza della sospensione.

3. Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 33.

Revoca della sospensione cautelare

1. Quando la sospensione cautelare sia stata disposta ai sensi del precedente art. 29 in dipendenza del procedimento penale, e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità e i compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, e salva la deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

2. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

3. Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro quaranta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.

4. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetto estingue altresì il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.

Art. 34.

Sospensione dal servizio e dallo stipendio a seguito di condanna penale

1. L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dal servizio e dallo stipendio fino a che non abbia scontato la pena.

Art. 35.

Revoca di diritto della sospensione

1. Qualora, a seguito del giudizio penale di revisione, lo impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni del precedente art. 33.

Art. 36.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3 si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

2. Agli oneri derivanti dal precedente art. 19 si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.1.2.1.1.304 la cui denominazione è così modificata « Rimborso delle spese e indennità di missione e di prima sistemazione al personale regionale, nonchè per le spese di viaggio ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *aprile* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *maggio* 1983 *prot. n.* 20202/6794).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1983, n. 45.

Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario-uniforme al personale, qui di seguito specificato, in servizio presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale:

1) addetti alle anticamere e alle aule;

2) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture in dotazione alla Regione e in uso presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale;

3) addetti alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici;

4) addetti a macchine operatrici.

Le caratteristiche dei capi di vestiario, la periodicità dei cambi e le modalità di assegnazione sono individuate da apposite disposizioni regolamentari.

Art. 2.

Per il personale previsto dalla presente legge l'uso del vestiario-uniforme è obbligatorio durante il servizio.

L'impiegato è tenuto alla buona conservazione e all'uso decoroso delle divise; le spese di lavatura, stiratura e riparazioni varie sono a suo totale carico.

Art. 3.

L'assegnazione delle uniformi — non costituendo integrazione del trattamento economico — è effettuata esclusivamente per esigenze di servizio.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1983 e successivi mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.1.3.310 «Spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto» annualmente iscritto fra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese del bilancio per i singoli esercizi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *aprile* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *maggio* 1983 *prot. n.* 20202/6760).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1983, n. 46.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni da parte della Regione e degli enti responsabili dei servizi di zona, mediante le U.S.S.L., in materia di assistenza farmaceutica e vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e dagli ufficiali sanitari, nei limiti dei principi fissati dalle vigenti leggi e dalle norme sull'organizzazione del servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo I

ASSETTO ORGANIZZATIVO E DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 2.
Attribuzioni della Regione

1. La giunta regionale esercita, nell'ambito delle previsioni generali del piano sanitario regionale, le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.

2. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore alla sanità se delegato, esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare a norma della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonchè l'offerta in prelazione delle sedi stesse;

b) i concorsi provinciali per l'assegnazione di sedi farmaceutiche all'esercizio privato;

c) l'istituzione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali;

d) la decadenza del titolare dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legislazione vigente.

3. I provvedimenti di cui al primo comma ed al punto *c*) del secondo comma del presente articolo vengono adottati, sentito il parere del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio e dell'ordine provinciale dei farmacisti; detti pareri vanno comunicati nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, adotta il provvedimento di cui al punto *d*) del secondo comma, sentito il parere del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio e dell'ordine provinciale dei farmacisti; detti pareri vanno comunicati nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 3.
Attribuzioni del comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona

1. Il comitato di gestione esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle farmacie;

b) il trasferimento di titolarità delle farmacie;

c) il trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza;

d) la determinazione e l'autorizzazione al pagamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici;

e) la determinazione dell'indennità di avviamento e del valore degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

f) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalla legge;

g) la sostituzione temporanea del titolare nella conduzione economica e professionale della farmacia nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

h) la disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie ai sensi della legge regionale 6 giugno 1980, n. 67;

i) la decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

l) il conferimento della gestione provvisoria ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

m) ogni altro provvedimento in materia non espressamente riservato allo Stato e alla Regione, ivi comprese le attività ispettive ed istruttorie preordinate all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 2, lettera *d*).

2. Il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio adotta i provvedimenti di cui ai punti *d*), *e*), *f*) e *h*) del precedente comma, sentito, ove attivato, il comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 7, secondo comma.

Art. 4.

Concorsi per il conferimento di farmacie

1. I concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sono banditi dal presidente della giunta regionale o dall'assessore alla sanità se delegato.

2. I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità socio-sanitarie locali, raggruppando le sedi appartenenti alla stessa provincia.

3. La commissione giudicatrice è composta come segue:

un funzionario amministrativo di livello VIII della Regione ovvero, con posizione funzionale apicale, del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale che esercita funzioni di presidente;

un professore universitario di ruolo della facoltà di farmacia;

due farmacisti che esercitano la professione in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente in due terne proposte dall'ordine dei farmacisti;

un farmacista della Regione ovvero del ruolo nominativo regionale;

un funzionario amministrativo della Regione, di livello non inferiore al VI, ovvero, del ruolo nominativo regionale di livello non inferiore al VII che esplica le funzioni di segretario.

4. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore alla sanità se delegato, nomina la commissione giudicatrice, approva la graduatoria, provvede all'interpello e alla nomina dei vincitori e trasmette quindi al comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio gli atti per la notifica agli interessati e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

5. Ai componenti la commissione giudicatrice competono le indennità previste dall'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 5.

Vigilanza sulle farmacie

1. La vigilanza sulle farmacie ai sensi degli articoli 111 e 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie è esercitata dall'ente responsabile dei servizi di zona attraverso l'ufficio farmaceutico dell'U.S.S.L. di cui al successivo art. 6, in base a criteri e modalità organizzativi stabiliti dall'ufficio di direzione nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 50 e 51 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di prescrizioni da conservarsi in originale in farmacia, gli obblighi per il farmacista, previsti all'ultimo comma dell'art. 38 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, s'intendono ottemperati, nell'ambito delle prestazioni in regime convenzionato, dalla conservazione degli originali delle ricette mediche o dalla loro registrazione presso l'U.S.S.L. competente.

3. La commissione ispettiva per l'esercizio della vigilanza, nominata dal comitato di gestione, è costituita da:

il farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico dell'U.S.S.L., che la presiede;

un farmacista prescelto da una terna designata dall'ordine provinciale dei farmacisti, e costituita da titolari o direttori di farmacie non operanti nel territorio dell'U.S.S.L.;

un funzionario del ruolo amministrativo dell'U.S.S.L., di livello non inferiore al VII, che disimpegna anche le funzioni di segretario.

4. La commissione di cui al comma precedente è integrata dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, o suo delegato, nei casi previsti dal nono comma del presente articolo.

5. I provvedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni richiamate al primo e secondo comma del presente articolo sono adottati dal comitato di gestione fatte salve le competenze del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2, lettera *d*).

6. Nel caso in cui, a seguito dell'ispezione, siano state riscontrate violazioni di norme in materia igienico-sanitaria, il titolare è diffidato dal presidente del comitato di gestione ad adottare le necessarie misure, entro un termine rapportato alla situazione specifica accertata e verbalizzata; decorso tale termine infruttuosamente, il presidente della giunta regionale, su proposta del comitato di gestione, dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

7. L'ispettore, ove nel corso dell'ispezione ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo le opportune disposizioni al responsabile della farmacia, assicurandosi della loro esecuzione.

8. Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal comitato di gestione, è proponibile alternativamente al gravame giurisdizionale ricorso gerarchico improprio, con effetto sospensivo, al presidente della giunta regionale.

9. In sintonia con il piano sanitario regionale e con l'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, l'ufficio farmaceutico di cui al successivo art. 6, coordina con il servizio di igiene pubblica ed ambientale, gli interventi di vigilanza sulle farmacie ai fini igienico-sanitari, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64.

10. Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 ed il punto *A*) dell'articolo unico della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65.

Art. 6.

Attribuzione dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L.

1. Presso ogni U.S.S.L. è istituito l'ufficio farmaceutico che fa capo direttamente all'ufficio di direzione.

2. Ferma restando la dipendenza diretta dall'ufficio di direzione per le funzioni di competenza, nelle U.S.S.L. dotate di presidio ospedaliero le funzioni di farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico possono essere disimpegnate dal dirigente del servizio di farmacia interno alla struttura ospedaliera; nelle U.S.S.L. dotate di presidio ospedaliero, con popolazione superiore a 200.000 abitanti, nonché in quelle comprendenti il comune capoluogo di provincia le predette funzioni apicali non possono essere cumulate.

3. L'ufficio farmaceutico, nell'ambito dei criteri generali e delle modalità organizzate stabiliti dall'ufficio di direzione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) istruttoria degli atti di competenza del comitato di gestione in materia farmaceutica, e dell'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 2, comma secondo, punti 11, 12 e 13, del regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2;

b) vigilanza sulle farmacie, sia ai fini tecnico amministrativi che igienico sanitari secondo quanto stabilito dall'articolo precedente;

c) coordinamento delle attività delle farmacie pubbliche e private con i servizi della U.S.S.L.;

d) vigilanza sui farmaci veterinari, con particolare riguardo al momento prescrittivo e distributivo, in coordinamento con il servizio di medicina veterinaria;

e) vigilanza sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) attività propositiva e di controllo di qualità dell'approvvigionamento dei farmàci, dei presidi medico-chirurgici, dei reagenti, dei diagnostici, dei dietetici e di ogni altro materiale sanitario, impiegati nelle strutture direttamente dipendenti dalle U.S.S.L.;

g) rilevamento dei dati di consumo qualitativo e quantitativo dei farmaci negli ospedali, nei presidi e servizi della U.S.S.L. e nelle strutture convenzionate secondo disposizioni regionali in materia;

h) adempimenti tecnico-amministrativi di supporto alle funzioni di competenza del Ministero della sanità nel settore dei farmaci;

i) vigilanza e controllo di competenza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

l) tenuta ed aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie, ivi comprese le comunicazioni, da parte del titolare e del direttore della farmacia, dell'assunzione e della cessazione degli addetti all'esercizio farmaceutico;

m) partecipazione e collaborazione, per quanto di competenza e secondo gli indirizzi regionali a:

predisporre e concorrere all'attuazione dei programmi di ricerca scientifica nonché di formazione e di aggiornamento professionali per gli operatori del settore farmaceutico dipendenti della U.S.S.L. e convenzionati; di educazione sanitaria della popolazione;

elaborare e definire le schede informative dei farmaci, i protocolli e gli standards di qualità dei galenici industriali, dei presidi medico chirurgici, dei reagenti, dei diagnostici, dei dietetici e di ogni altro materiale sanitario, impiegati nelle strutture direttamente dipendenti dalla U.S.S.L.;

partecipare alla gestione tecnico-professionale del prontuario terapeutico regionale ai fini integrativi o modificativi dello stesso.

Art. 7.

Coordinamento per la politica del farmaco della U.S.S.L.

1. Presso la giunta regionale è istituito il comitato tecnico-scientifico per la politica del farmaco, con la composizione e i compiti previsti dal piano sanitario regionale.

2. A tale comitato si coordinano comitati tecnico-scientifici, costituiti presso le U.S.S.L., anche in forma associata, composti come segue:

il presidente o i presidenti dei comitati di gestione o loro delegati; funge da presidente il più anziano di età;

i componenti dell'ufficio o degli uffici di direzione;

il farmacista responsabile o i farmacisti responsabili degli uffici farmaceutici;

due farmacisti designati dall'ordine, di cui uno non titolare;

due medici, designati dall'ordine, di cui uno ospedaliero.

3. I comitati di cui al comma precedente, hanno funzioni propositive e consultive relative a:

a) l'utilizzazione corretta dei farmaci ed i relativi consumi quali-quantitativi;

b) la gestione tecnico-culturale del prontuario terapeutico regionale, dei protocolli terapeutico-diagnostici e delle schede informative sui farmaci;

c) l'aggiornamento e l'informazione scientifica degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con la U.S.S.L., e l'educazione sanitaria della popolazione, nell'ambito dei programmi e con le modalità previste dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo gli indirizzi regionali in materia;

d) l'assistenza farmaceutica e la distribuzione dei farmaci, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Ai componenti interni ed esterni della predetta commissione non competono speciali compensi salvo il rimborso, ove dovuto e nei modi di legge, delle spese di viaggio e delle indennità di missione.

Art. 8.

Attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale in materia farmaceutica

1. Il settore regionale sanità, tramite il proprio ufficio farmaceutico, al fine di accertare ed assicurare la conformità dell'attività delle U.S.S.L. con la programmazione regionale per la politica del farmaco ed in particolare per indirizzare, coordinare e promuovere l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale in materia farmaceutica, svolge anche compiti di supporto e collaborazione tecnica con i servizi delle U.S.S.L. ed in particolare con l'ufficio farmaceutico delle stesse di cui al precedente art. 6.

2. Le U.S.S.L. sono tenute a far pervenire trimestralmente al settore regionale sanità, su appositi prospetti predeterminati, il riepilogo dei consumi qualitativi e quantitativi dei medicamenti distribuiti agli assistiti dalle farmacie pubbliche e private convenzionate.

3. Anche al fine della verifica contabile, il settore regionale sanità può disporre l'avocazione della documentazione probatoria, di cui al precedente comma tenuto conto anche dei provvedimenti regionali di cui al secondo comma del successivo art. 15.

4. Annualmente il settore regionale sanità è tenuto a trasmettere alle singole U.S.S.L. i dati statistici elaborati relativi all'assistenza farmaceutica.

Art. 9.

Poteri sostitutivi

1. Nelle materie trasferite agli enti responsabili dei servizi di zona ai sensi della presente legge la Regione esercita funzioni di vigilanza, anche avvalendosi dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardi di atti dovuti per legge, invitando l'ente responsabile a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvede la giunta regionale.

Titolo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 10.

Assistenza farmaceutica e rapporti convenzionali

1. L'ente responsabile dei servizi di zona di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 e n. 36, eroga l'assistenza farmaceutica tramite la U.S.S.L., che si avvale a tal fine delle farmacie ubicate nel proprio territorio, pubbliche e private, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

2. I rapporti convenzionali tra l'unità socio-sanitaria locale e le farmacie pubbliche e private sono regolati secondo i criteri e le modalità dettati dall'accordo nazionale unico, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11.

Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario

1. In conformità all'art. 28, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione, sentito il parere dell'ufficio farmaceutico, acquista direttamente presso i produttori, i depositi ed i magazzini all'ingrosso, i medicinali, i presidi medico-chirurgici, i reagenti, i diagnostici, i prodotti dietetici ed ogni altro materiale sanitario, destinati all'impiego nei propri presidi e servizi.

2. L'acquisto viene effettuato al netto dello sconto previsto dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, nel rispetto dei requisiti di efficacia, qualità, economicità e secondo i criteri ed i contenuti del prontuario terapeutico regionale.

3. In caso di comprovata necessità od urgenza, il dirigente del presidio o del servizio della U.S.S.L., può effettuare singoli acquisti in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione all'ufficio farmaceutico ed all'ufficio di direzione.

Art. 12.

Divieto di distribuzione di medicinali o altro materiale sanitario

1. E' fatto divieto agli ospedali, agli ambulatori, ed a tutti gli altri presidi e servizi della U.S.S.L. di distribuire direttamente agli assistiti del servizio sanitario nazionale medicinali o altro materiale sanitario, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle farmacie aperte al pubblico la somministrazione diretta dei medicamenti e l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida finalizzato a rilevamenti di prima istanza sono effettuati secondo modalità stabilite da disposizioni regionali.

Art. 13.

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'U.S.S.L.

L'unità socio sanitaria locale si avvale della collaborazione delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, per la realizzazione dei programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, nonchè per le valutazioni dei consumi qualitativi e quantitativi dei farmaci, per indagini statistico-epidemiologiche in materia sanitaria, e per altre finalità previste in materia farmaceutica dal piano sanitario regionale o dall'accordo nazionale unico, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

Disposizioni in materia di sostanze stupefacenti psicotrope

1. L'acquisto o cessione a qualsiasi titolo delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope, comprese nelle prime cinque tabelle di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, viene effettuato dal direttore del servizio di farmacia interna di ogni singolo presidio ospedaliero, secondo le modalità dettate nell'art. 39 della predetta legge.

Per le U.S.S.L. prive di presidio ospedaliero dotato di farmacia interna, provvedono i responsabili sanitari dei singoli servizi e presidi dotati di autonomia tecnico-operativa, nel rispetto dell'art. 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e degli adempimenti formali di cui all'art. 47 della stessa legge; il visto preventivo dell'autorità sanitaria locale competente per territorio, ivi previsto, non è richiesto.

2. In tutti i casi previsti dal comma precedente, la sezione terza del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e rispettivamente la terza copia della richiesta di acquisto di cui all'art. 47 della stessa legge, devono essere inoltrate a cura del fornitore all'ufficio farmaceutico della U.S.S.L. da cui dipendono i presidi ed i servizi interessati.

3. Le funzioni già attribuite all'autorità sanitaria periferica dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, s'intendono così devolute:

al presidente della giunta regionale o all'assessore alla sanità se delegato che la esercita tramite il servizio di medicina di base, per quanto attiene agli articoli 19, 27 e 65;

al farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L. competente per territorio, relativamente a quanto stabilito negli articoli 13, 21, terzo comma, 39, 47 e 67;

al sindaco, per quanto attiene agli articoli 19, 42, 49, quarto comma, 60 e 64.

4. Il farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L. è tenuto a comunicare trimestralmente all'ufficio farmaceutico regionale, la qualità e la quantità degli acquisti di sostanze e preparazioni incluse nelle prime quattro tabelle di cui all'art. 12 della citata legge, effettuati dai servizi e presidi della U.S.S.L., nonché dalle farmacie operanti nel territorio della stessa, quali risultano dalla terza sezione dei buoni acquisto e dalle copie delle richieste pervenute.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 15.

Rapporti contabili

1. Le U.S.S.L. della Regione assicurano la verifica contabile delle distinte secondo le norme dell'accordo nazionale unico, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo contabile e tecnico delle ricette mediche.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina, in adeguamento ai fini di economicità ed efficienza di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 181, le modalità di esercizio dell'attività di cui al primo comma del presente articolo, particolarmente per quanto attiene ai criteri di concentrazione della elaborazione informatica delle ricette mediche, spedite e consegnate dalle farmacie convenzionate nonché delle operazioni di pagamento con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 115 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Soppressione della commissione ex art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e sostituzione del medico provinciale

1. E' soppressa la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

2. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono esercitate dal comitato di gestione della U.S.S.L. competente per territorio.

3. Il medico provinciale, presidente o componente di commissioni, collegi e comitati previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, è sostituito dal coordinatore sanitario della U.S.S.L. o, per sua delega, dal farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico della U.S.S.L.

Art. 17.

Trasferimento di farmacie

1. Entro il primo anno dalla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale ed in relazione ai singoli trasferimenti agli enti responsabili dei servizi di zona, le farmacie di cui al successivo elenco possono essere trasferite al comune in cui sono ubicate ovvero alienate con l'osservanza delle procedure previste dal titolo V della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, salvo che gli enti responsabili non intendano mantenerle al servizio delle strutture ospedaliere a cui accedevano.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle seguenti farmacie:

farmacia sede n. 1 del comune di Suzzara, già dell'ente ospedaliero di Suzzara; U.S.S.L. n. 49;

farmacia sede n. 2 del comune di Viadana, già dell'ente ospedaliero di Casalmaggiore-Viadana; U.S.S.L. n. 50;

farmacia sede n 2 del comune di Asola, già dell'ente ospedaliero di Asola; U S.S.L. n. 45;

farmacia sede n. 1 di Bozzolo, già dell'ente ospedaliero di Bozzolo; U.S.S.L. n. 50;

farmacia sede n. 8 del comune di Como, già dell'ente ospedaliero Sant'Anna di Como; U.S.S.L. n. 11;

farmacia sede n. 1 del comune di Manerbio, già dell'ente ospedaliero provinciale di Leno-Manerbio-Pontevico; U.S.S.L. n. 43;

farmacia sede n. 174 del comune di Milano, già dell'ente ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico, ez Fatebenefratelli, di Milano; U.S.S.L. n. 75;

farmacia sede n. 34 del comune di Brescia, già dell'ente ospedaliero spedali civili di Brescia; U.S.S.L. n. 41;

farmacia n. 24 del comune di Bergamo, già dell'ente ospedaliero ospedali riuniti di Bergamo; U.S.S.L. n. 29;

farmacia sede n. 9 del comune di Varese, già dell'ente ospedaliero ospedale di circolo di Varese, U.S.S.L. n. 3;

farmacia n. 46 del comune di Brescia, già dell'ente ospedaliero spedali civili di Brescia; U.S.S.L. n. 41.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dal precedente art. 4, quinto comma, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese », iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

Art. 19.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 maggio 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 aprile 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 maggio 1983 prot. n. 20802/6761).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1983, n. **47.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 9 « Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive », 4 settembre 1973, n. 40 « Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia », 18 luglio 1982, n. 44 « Interventi regionali a favore di servizi e di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in Regione ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Gli enti pubblici, le società con partecipazione a capitale pubblico, gli enti e le associazioni senza fine di lucro che svolgono attività rivolte all'attività turistica e sportiva e gli operatori privati, anche se non proprietari dei terreni e/o dei fabbricati purché ne posseggano la disponibilità, possono fruire dei contributi per le finalità e gli interventi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 « Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive », dalla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 « Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia » nonché dalla legge regionale 18 luglio 1982, n. 44 « Interventi regionali a favore di servizi e di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione », e successive loro modificazioni.

2. Per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni contenute nelle succitate leggi nonché le seguenti:

a) il contributo in conto capitale è concesso a condizione che i soggetti beneficiari soprarichiamati abbiano realizzato le opere per le quali è stata presentata istanza di finanziamento e siano in grado di dimostrare la disponibilità e l'impegno di destinazione della struttura per almeno 5 anni;

b) il contributo in annualità è concesso mediante erogazione diretta annuale per un periodo fino a 15 anni a condizione che i soggetti beneficiari soprarichiamati abbiano realizzato le opere per le quali è stata avanzata istanza di finanziamento e siano in grado di dimostrare, mediante presentazione di accertata documentazione negoziale, la disponibilità del bene per la durata del periodo di concessione dei contributi, con l'impegno di destinazione per le finalità previste.

3. Il contributo è commisurato alla durata della disponibilità della struttura o del bene.

4. Nella fase di prima applicazione della presente legge si ritengono valide e finanziabili le richieste già favorevolmente accolte ed approvate dalla Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *aprile* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *maggio* 1983 *prot. n.* 21402/6762).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1983, n. **48.**

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85 con modifiche di leggi regionali (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(3954)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. (c. m. 411100832350)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti *dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.